

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri Emilia Romagna

FATTO

Il sig., maresciallo capo dei carabinieri in servizio....., ha presentato all'amministrazione resistente in data 8 aprile 2012, istanza di accesso a due interventi recanti i numeri 486/3 e 486/3-1 concernenti la ricezione di denunce querele da parte di militari e loro familiari in generale e, nello specifico, indirizzate all'esponente.

Parte resistente con provvedimento notificato al il 26 aprile u.s. ha negato l'accesso sul presupposto dell'esistenza di un procedimento penale che, a sua volta, determina la necessità per l'istante di farsi assistere anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, da un difensore di fiducia.

Contro tale diniego il ...ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 15 maggio 2013, chiedendone l'accoglimento. In data 27 maggio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso sulla scorta delle motivazioni già formulate nel provvedimento impugnato. Premessa la pendenza di un procedimento penale relativamente alla fattispecie per cui è ricorso, la Commissione nella seduta del 18 giugno u.s. ha chiesto all'amministrazione di fornire chiarimenti in merito allo stato e grado del procedimento medesimo, interrompendo i termini della decisione.

Con nota del 23 luglio u.s. parte resistente ha fornito i chiarimenti appena menzionati, riferendo che il Pubblico Ministero competente alla data del 18 luglio non aveva formulato alcuna richiesta ai sensi dell'art. 405 c.p.p.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal maresciallo ...i la Commissione osserva quanto segue.

Occorre in primo luogo rilevare che i documenti richiesti dal ricorrente concernono denunce querele per le quali l'orientamento della giurisprudenza amministrativa così come quello della scrivente Commissione è nel senso di non escludere per ciò solo la loro accessibilità.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., invero, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Pertanto non ogni documento acquisito al fascicolo delle indagini preliminari rimane soggetto al vincolo del segreto ma solo alcuni atti specificamente indicati dal legislatore fra i quali non rientrano le denunce presentate da comuni cittadini o da funzionari pubblici che non svolgano funzioni di polizia giudiziaria (così, tra le altre, TAR Lombardia Milano, Sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810).

Pertanto, alla luce della natura dei documenti richiesti dal Bambini, l'accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri ...

FATTO

L'Ing....., riferisce di aver presentato in data 3 giugno 2013 richiesta di accesso all'Ordine resistente, preordinata all'ostensione del verbale dell'assemblea tenutasi in data 29 maggio 2013 nonché della relazione redatta dal Consiglio medesimo e relativa alla gestione economica per l'esercizio 2012.

Parte resistente in data 1 luglio differiva l'accesso al verbale dell'assemblea in attesa della sua trascrizione, mentre con riferimento alla relazione affermava di non poterla esibire non avendola redatta per l'anno 2012.

L'odierno ricorrente, pertanto, con ricorso datato 8 luglio u.s. impugnava la determinazione del Consiglio resistente, ritenendo il differimento illegittimo e non esaustive le motivazioni in merito alla relazione sulla gestione economica per l'anno 2012, atteso il richiamo ad essa effettuato nella relazione a firma dei revisori dei conti di parte resistente.

In data 11 luglio il Consiglio resistente ha invitato il ricorrente ad effettuare l'accesso al verbale di assemblea, essendosi concluse le operazioni di trascrizione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'Ing.... la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al verbale di assemblea del 29 maggio 2013, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il formale invito rivolto al ricorrente e datato 11 luglio u.s. ad estrarre copia del documento in questione.

Quanto alla relazione del Consiglio sulla gestione economica, si rileva che pur essendo la stessa effettivamente menzionata nel documento stilato dai revisori dei conti e di cui alle premesse in fatto, ai fini dell'accesso viene in considerazione il disposto di cui all'art. 2 d.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale le amministrazioni non sono tenute ad elaborare dati in loro possesso per soddisfare le richieste di accesso.

Pertanto, l'affermata inesistenza della suddetta relazione costituisce fattore ontologicamente impeditivo al chiesto accesso e sul punto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento al verbale di assemblea del 29 maggio 2013; lo respinge con riguardo alla restante documentazione.

Roma, 12 settembre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Roma Capitale

FATTO

Il Sig., in qualità di cittadino elettore del Comune di Roma, al fine di verificare la legittimità delle ultime operazioni elettorali, riferisce di aver presentato richiesta di accesso alle pagine 1, 54, 55 e 90 dei verbali di tutte le sezioni elettorali. L'amministrazione in data 28 giugno rifiutava il rilascio di copia dei verbali consentendo la sola estrazione.

Contro tale determinazione il ricorrente ha presentato ricorso (anche) alla scrivente Commissione. In data 5 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal Sig. Deboli.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa e come nel caso di specie, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale, difensore Civico che risulta istituito ed operante a livello provinciale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Ricorrente: Sig. ...

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il maggiore ...in data 29 maggio 2013 ha chiesto di poter accedere al processo verbale 191 del 2000 allegato ad una memoria difensiva depositata dalla Commissione sanitaria di appello

nell'ambito di un procedimento contenzioso dinanzi al TAR e relativo al collocamento in congedo assoluto del ricorrente.

Parte resistente ha negato l'accesso, rappresentando di aver già concesso l'accesso al documento in precedenza.

Contro tale diniego in data 16 luglio il Sig..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 27 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Priva di pregio è la motivazione addotta nella nota di diniego opposta dall'amministrazione, atteso che l'avvenuta ostensione non osta al riesercizio del diritto di accesso da parte del richiedente che vi abbia interesse. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 settembre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Milano

FATTO

Il Sig.i, rappresentato e difeso dall'Avv.....i, riferisce di aver presentato in data 9 maggio 2013 istanza di accesso preordinata ad acquisire copia di tutta la documentazione inerente un procedimento penale all'interno del quale era stato disposto il sequestro e la distruzione di merce di proprietà del ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, pertanto in data 4 luglio il Miceli ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

La Questura di Milano ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, rilevando la natura giudiziaria dei documenti richiesti dal Miceli e facendo presente di aver chiesto all'A.G. in data 20 giugno u.s. l'autorizzazione al rilascio dei documenti in favore dell'odierno ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig.i la Commissione osserva quanto segue.

Dall'esame degli atti depositati si ricava che i documenti oggetto della richiesta silenziosamente rigettata da parte resistente consistono nel verbale di distruzione di merce redatto da società appositamente incaricata e nel verbale di sequestro della merce medesima.

Le motivazioni di cui alla memoria difensiva di parte resistente a sostegno del diniego non appaiono cogliere nel segno.

Ed invero la documentazione richiesta è soltanto collegata al procedimento penale che ha visto coinvolto il ricorrente ma non può considerarsi come avente natura giudiziaria.

Pertanto, stante l'indubbio interesse all'ostensione in capo al Miceli, il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 settembre 2013

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Molise

FATTO

La sig.ra....., docente inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Campobasso con riferimento alle classi di concorso A28 e A25 collocata in entrambe al primo posto, a seguito di D.M. che autorizzava l'assunzione di un docente per entrambe le classi sopra citate per l'anno scolastico 2012-2013 e in ragione della scelta delle amministrazioni di far ricorso alle graduatorie di merito dei concorsi ordinari a discapito di quelle ad esaurimento, in data 30 maggio u.s. formulava richiesta di accesso a tutti i documenti utili a ricostruire l'andamento storico delle immissioni in ruolo a tempo indeterminato effettuate dall'anno scolastico 1999/2000 sino al 2013.

Le amministrazioni non hanno riscontrato l'istanza e pertanto, in data 9 luglio, la ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Premessa la sussistenza di un interesse ad accedere alla documentazione siccome funzionale all'eventuale accertamento di eventuali illegittimità poste in essere dalle amministrazioni resistenti, si

deve rilevare che tale interesse deve essere circoscritto all'anno scolastico 2012/2013 atteso che per gli anni passati l'istanza presenta profili di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, come tale vietato.

Pertanto il ricorso deve essere accolto con esclusivo riferimento alla documentazione per l'anno scolastico 2012/2013.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 settembre 2013

PLENUM 3 OTTOBRE 2013

PLENUM 3 OTTOBRE 2013

OGGETTO: Accesso alle ingiunzioni di pagamento dell'Unione di comuni da parte del consigliere di uno dei Comuni

Un'unione di Comuni intende negare l'accesso richiesto da un consigliere di uno dei Comuni costituenti l'Unione per conoscere gli atti relativi alle ingiunzioni di pagamento. L'Unione di comuni invoca a fondamento del diniego due precedenti di questa Commissione (12.5.2009 e 13.4.2010), che aveva negato la legittimazione del consigliere comunale ad ottenere le informazioni (mancando un rapporto di dipendenza), fatti salvi i diritti informativi esercitabili nei confronti dei rappresentanti comunali eletti in seno all'Unione. Dall'altra parte, il consigliere comunale lamenta che proprio la mancanza in concreto di tali rappresentanti nell'Unione rende impossibile ottenere informazioni necessarie per capire la grave situazione debitoria del Comune nei confronti dell'ente sovracomunale, stigmatizzata peraltro anche dalla Corte dei Conti che paventava una possibile dichiarazione di dissesto.

In disparte ogni considerazione in ordine ai problemi sulla competenza di questa Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si fa presente che trattasi di documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all'accesso civico.

In particolare, ai sensi dell'art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80 ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.) chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di ottenere l'accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione che la P.A. ha l'obbligo di pubblicare.

Per quanto qui interessa, le pubbliche amministrazioni (tra cui rientra anche l'unione dei Comuni) pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato D Lgs n 33/13).

Conseguentemente, la Commissione è del parere che l'accesso debba essere concesso non potendo in senso contrario invocarsi le pronunce citate dall'istante, essendo relative a fattispecie verificatesi prima dell'innovazione legislativa introdotta con "l'accesso civico" di cui al D.lgs n.33 del 2013. (Parere reso nella seduta del 3 ottobre 2013)

Plenum 3 ott 2013

Oggetto: Ostensibilità della documentazione amministrativa "classificata" prodotta o detenuta dal Ministero dell'Interno.

Sono stati posti all'attenzione di questa Commissione i seguenti quesiti :

- 1) quale sia il regime legale del diritto di accesso ai documenti classificati ai sensi degli articoli 9 e 42 della legge 3.8.2007 n. 124;
- 2) se l'amministrazione destinataria di un ordine di esibizione ex articolo 42, comma 8 della legge sopra citata possa oscurare con "omissis" alcune parti del documento classificato ;
- 3) se l'ordine di esibizione scrimina la condotta del funzionario adempiente con riferimento al reato previsto e punito dall'art. 262 c.p..

I – La problematica posta sorge a seguito di un orientamento recentemente emerso nella giustizia amministrativa (sia in sede giurisdizionale, sia in sede consultiva) e tendente a ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 24, 7° comma della L. 241/90, con conseguente affermazione della sussistenza di un diritto di accesso ai documenti classificati, soprattutto in relazione a procedimenti di concessione della cittadinanza italiana e di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

Ad avviso di questa Commissione la normativa generale sul diritto di accesso è inapplicabile ai documenti classificati, caratterizzati da tassativi limiti di divulgabilità: né può confondersi la "riservatezza" del controinteressato che "cede" a fronte del diritto di difesa dell'accedente con la "riservatezza" derivante da una classificazione.

Nel primo caso l'interesse sotteso è, infatti, un interesse personale alla propria "privacy", nel secondo è un interesse pubblico di primaria importanza, che attiene addirittura alla sicurezza della Repubblica.

D'altronde la sottrazione dei documenti classificati alla disciplina generale sull'accesso deriva da un preciso dettato legislativo, e precisamente dal combinato disposto dell'art. 24, comma 1 L. 241/90 e dell'art. 42, comma 2 L. 124/07.

La norma per prima citata vieta, infatti, l'applicabilità della disciplina generale sull'accesso ai documenti di cui la legge vieta la divulgazione; la seconda concede all'interessato la conoscenza del documento classificato attraverso la più onerosa via di radicare innanzi al giudice competente una lite avente ad oggetto le sue pretese sostanziali, restando affidata all'organo giurisdizionale l'acquisizione – d'ufficio o su istanza di parte – dei documenti classificati. Conseguenza a tale disposizione che tali documenti potranno essere acquisiti al processo ed utilizzati dal magistrato e dalle parti e loro avvocati con modalità che impediscano la divulgazione dell'informazione protetta, (processo a porte chiuse, divieto di estrazione di copie, ecc.); divulgazione, d'altronde, penalmente sanzionata dall'art. 263 c.p..

Né a tale conclusione sembra ostare, ad attento esame, la novella contenuta nell'art. 24, comma 73 del D.L. 1.7.2009 n°78 convertito con L.3.8.2009 n°102.

La nuova disciplina legislativa del 2009, infatti, oltre a prescrivere che i dati classificati con qualifiche di segretissimo, segreto, riservatissimo non possono essere resi ostensibili, in alcun caso, a soggetti sprovvisti di nulla osta di sicurezza ha pure provveduto ad abrogare quella parte del primo comma della originaria versione dell'art.42 della legge n°124 del 2007 che riconosceva a soggetti anche non dotati di NOS la possibilità di accedere a dati classificati per l'espletamento di "funzioni istituzionali"; una previsione che aveva condotto ad ipotizzare, in sede interpretativa, che il giudice, i suoi ausiliari, i difensori, le stesse parti avessero titolo ad accedere, nel rispetto delle cautele prescritte, ai dati acquisiti al processo anche senza disporre del nulla osta.

Tale novella, se interpretata restrittivamente potrebbe condurre ad escludere ogni conoscibilità delle informazioni sottratte all'accesso – ad eccezione soltanto di quelle qualificate "riservate" – da parte di qualunque organismo o soggetto partecipante al processo sprovvisto di nulla osta di sicurezza (NOS)

Il che, però, subordinerebbe (inammissibilmente) la funzione giurisdizionale al potere discrezionale dell'autorità amministrativa abilitata a rilasciare il NOS.

Esiste, però, altra (e preferibile) alternativa interpretativa, che contempla i commi 1 e 1bis dell'art. 42 in una prospettiva sistematica, conducendo ad esiti opposti. In primo luogo, occorre, infatti, osservare che già la collocazione "topografica" del comma 1bis è significativa: esso è posto prima del comma 8 e si qualifica, quindi, come previsione generale, rispetto alla quale la disciplina del rapporto fra classifiche e processo, dettata, appunto, dal comma 8, mantiene un evidente carattere di specialità.

In secondo luogo occorre osservare che se il legislatore avesse davvero inteso incidere sul regime del rapporto fra classifiche e processo avrebbe dovuto prevedere un'apposita regolazione delle ricadute processuali del novellato regime del NOS (ad esempio con riguardo all'allungamento dei tempi del processo ,con relative conseguenze).

Da ultimo e conclusivamente deve osservarsi che la prima alternativa interpretativa prospettata presenta numerosi ed evidenti profili di incostituzionalità. Risulterebbero, infatti, violati sia il principio del giudice naturale precostituito per legge (il giudice sprovvisto di NOS non potrebbe proseguire nell'espletamento delle sue funzioni in quel processo) sia – e alternativamente – quello della indipendenza del magistero giurisdizionale (subordinato ad una autorizzazione amministrativa) sia, infine, i principi della libera scelta del difensore a garanzia della pienezza del diritto di difesa e della ragionevole durata del

processo, appesantita dai tempi non brevi necessari per l'istruttoria di rilascio del NOS (d.PCM 3.2.2006, art 20 comma 4).

In forza del principio della necessità dell'interpretazione conforme a Costituzione i numerosi e palesi profili di incostituzionalità della novella normativa nella sua esegesi rigorista suggeriscono, quindi, di seguire la seconda alternativa interpretativa, ravvisandosi nella invarianza testuale delle disposizioni dettate dal combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'art.42,citato,la indicazione della conservazione del significato normativo originario.

2 –Quanto al secondo quesito la soluzione risulta piana dalla lettera del più volte citato art.42 comma 8 L.124/07, che non consente all'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione adottato dall'autorità giudiziaria di disattenderlo se non attraverso una opposizione totale o parziale (attraverso "omissis") del segreto di Stato. In altri termini l'apposizione di "omissis" appare legittima soltanto ove sia contestuale con l'opposizione del segreto di Stato sulle notizie contenute nelle parti obliterate.

3 – Sul terzo quesito si osserva che il funzionario che ottempera ad un ordine d'esibizione dell'Autorità giudiziaria non potrà essere considerato responsabile del reato di rivelazione di notizie di vietata divulgazione in virtù della scriminante dell'adempimento del dovere (art.51 c.p.)

Roma, 3 ottobre 2013

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi dei contribuenti locali e dei debitori a qualsiasi titolo delle casse comunali

In disparte i problemi sulla competenza di questa Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si osserva che la richiesta di accesso è pienamente legittima e debba essere soddisfatta nell'immediato. Infatti si fa presente che trattasi nel caso di specie di documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all'accesso civico ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013.

In particolare, ai sensi dell'art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80 ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.), chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di ottenere l'accesso ai i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. Infatti, le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli elenchi dei contribuenti locali e dei debitori e tutti gli atti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato D Lgs n 33/13).

Conseguentemente, la Commissione è del parere che l'acceso debba essere concesso.

Roma, 3 ottobre 2013

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere dell'Ordine ai verbali e atti della precedente consiliatura.

L'Ordine professionale in indirizzo ha chiesto a questa Commissione se sussista o meno il diritto di un componente di prima nomina, a seguito del rinnovo dei consiglieri dell'Ordine, a conoscere i verbali del Consiglio e della Commissione disciplinare della precedente consiliatura e in caso positivo se possano essere oggetto di ostensione anche i verbali inerenti all'istruttoria di esposti o ricorsi disciplinari ed ancora se in tal caso debbano essere informati i controinteressati.

In linea generale, la Commissione osserva che, anche la giurisprudenza amministrativa più recente - che si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90 - ha affermato che sono accessibili i verbali e le delibere delle sedute consiliari, sempreché sussista un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Nel caso in esame, dal tenore dell'istanza di accesso, non si evince quale sia l'interesse specifico del consigliere ad ottenere copia integrale di tutti i verbali della consiliatura. Sarà necessario che il richiedente dettagli il proprio interesse al riguardo, non potendo ritenersi implicito nella sola qualità di consigliere dell'Ordine, altrimenti il rischio è che l'istanza di accesso si configuri come controllo generalizzato dell'operato accesso, come tale illegittima.

Qualora la verifica dell'interesse specifico dell'istante fosse positiva, e l'accesso riguardasse documentazione afferente alla posizione di terzi controinteressati, l'Ordine avrà l'onere di darne comunicazione ai controinteressati ex art.3 DPR n 184/2006 e di verificare la fondatezza di eventuali motivi di opposizione all'accesso, contemperando le esigenze di riservatezza e quelle dell'accesso. Infatti, gli atti di un procedimento disciplinare non possono considerarsi documenti esclusi tout court dall'accesso in quanto il diritto di accesso prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (in conformità all'art 15 comma 2 del regolamento attuativo emanato dall'Ordine), salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (poiché in tal caso ai sensi dell'art 24 co 7 legge n 241/90 l'accesso spetta nei limiti in cui sia strettamente indispensabile o nei termini di cui la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile).

Roma, 3 ottobre 2013

OGGETTO: Accesso alle ingiunzioni di pagamento dell'Unione di comuni da parte del consigliere di uno dei comuni.

Un'unione di Comuni intende negare l'accesso richiesto da un consigliere di uno dei Comuni costituenti l'Unione per conoscere gli atti relativi alle ingiunzioni di pagamento. L'Unione di comuni invoca a fondamento del diniego due precedenti di questa Commissione (12.5.2009 e 13.4.2010), che aveva negato la legittimazione del consigliere comunale ad ottenere le informazioni (mancando un rapporto di dipendenza), fatti salvi i diritti informativi esercitabili nei confronti dei rappresentanti comunali eletti in seno all'Unione. Dall'altra parte, il consigliere comunale lamenta che proprio la mancanza in concreto di tali rappresentanti nell'Unione rende impossibile ottenere informazioni necessarie per capire la grave situazione debitoria del Comune nei confronti dell'ente sovracomunale, stigmatizzata peraltro anche dalla Corte dei Conti che paventava una possibile dichiarazione di dissesto.

In disparte ogni considerazione in ordine ai problemi sulla competenza di questa Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si fa presente che trattasi di documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all'accesso civico.

In particolare, ai sensi dell'art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80 ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.) chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di ottenere l'accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione che la p.a. ha l'obbligo di pubblicare.

Per quanto qui interessa, le pubbliche amministrazioni (tra cui rientra anche l'unione dei Comuni) pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato D Lgs n 33/13).

Conseguentemente, la Commissione è del parere che l'accesso debba essere concesso non potendo in senso contrario invocarsi le pronunce citate dall'istante, essendo relative a fattispecie verificatesi prima dell'innovazione legislativa introdotta con "l'accesso civico" di cui al D.lgs n.33 del 2013.

Roma, 3 ottobre 2013

Oggetto: accesso alle planimetrie di immobili di proprietà per via telematica

L'Ing.ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di..., di poter accedere alle planimetrie di immobili di sua proprietà per via telematica, non potendo recarsi personalmente presso l'ufficio per motivi di lavoro.

L'Amministrazione interessata ha fatto presente che una tale forma di accesso non è consentita ai privati i quali, per ottenere le informazioni richieste, devono recarsi personalmente presso l'Ufficio o tramite altro soggetto all'uopo formalmente delegato.

Al riguardo la Commissione osserva che con provvedimento del Direttore delle Entrate 30 settembre 2010 è stata data la possibilità soltanto a tecnici professionisti, formalmente incaricati dai titolari dei diritti reali sull'immobile (ovvero dall'autorità giudiziaria), abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale o ad adempimento connessi alla stipula di atti relativi ad un immobile.

Per consultare le planimetrie on line è necessario l'invio telematico di una richiesta all'Agenzia, sottoscritta dai professionisti abilitati con firma digitale, che deve contenere la specifica dichiarazione relativa all'incarico professionale ricevuto per l'accesso alla planimetria di un determinato immobile.

Alla luce della suindicata normativa, la cui formulazione non lascia spazio ad altra interpretazione che non sia quella squisitamente letterale, deve ritenersi che i privati siano esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di accesso alle planimetrie catastali per via informatica.

E' appena il caso di sottolineare, infine, che il privato non può ottenere l'attivazione del servizio Sister come professionista, per il solo fatto di aver inoltrato all'Ufficio una richiesta con posta certificata, sottoscritta con firma digitale.

Oggetto: Accesso di un Istituto di vigilanza ad autorizzazione prefettizia rilasciata ad altro Istituto di vigilanza.

La Prefettura -UTG di, avendo ricevuto una richiesta da parte di un Istituto di Vigilanza di avere informazioni circa l'autorizzazione prefettizia rilasciata ad altro Istituto di vigilanza, richiesta motivata dalla volontà di predisporre un ricorso al giudice amministrativo, chiede se tale richiesta possa essere positivamente evasa.

Al riguardo deve essere sottolineato che la giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione è ormai ferma nel ritenere che, quando il diritto di accesso ai documenti amministrativi è preordinato all'esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati sensibili o riservati o addirittura idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge 241/90 e 60 del D.lgs. 196/03.

Il diritto di difesa in giudizio, invero, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, è protetto al livello più alto delle fonti normative e costituisce una posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza (cfr. da ultimo, TAR Lecce, II, 13 settembre 2013, n. 1915)

Roma, 3 ottobre 2013

Oggetto: Accesso a copia dei bilanci del Consorzio di bonifica.....

La dottoressa....., per conto della Scuderia..... membro del Consorzio di Bonifica....., espone di aver richiesto al Consorzio copia dei bilanci 2011 e 2012 nonché del bilancio di previsione 2013 e di aver ottenuto risposta negativa sia per genericità della richiesta, sia perché il Consorzio non sarebbe assoggettabile alla normativa di cui al D.lgs. n.33 del 2013, non essendo qualificabile pubblica amministrazione in senso tecnico.

Ad avviso della Commissione la posizione assunta nel caso di specie dal Consorzio non merita di essere condivisa.

Deve essere innanzi tutto sottolineato che i Consorzi di Bonifica storicamente sono considerati enti pubblici economici, né ha alcuna influenza sulla loro natura giuridica pubblicistica il fatto che sono costituiti su base associativa e che si amministrano per mezzo di propri organi. Essi sono anche dotati di un potere impositivo relativo alla riscossione dei contributi a carico dei soggetti consorziati, che costituisce esercizio di una tipica potestà amministrativa giustificabile solo in capo ad una persona giuridica di diritto pubblico.

Non vi sono pertanto ragioni per ritenere, come erroneamente sostiene nel caso di specie il Consorzio di Bonifica, che gli enti in questione non rientrino nel generale concetto di pubblica amministrazione secondo i principi del nostro ordinamento.

Ciò posto, in disparte ogni valutazione sui problemi sulla competenza di questa Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d. lgs n. 33 del 2013, non vi è dubbio che anche i Consorzi di Bonifica siano destinatari della normativa dettata dal D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il cui art.5 espressamente dispone che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa (di qui l'obbligo per i Consorzi di dotarsi anche di questa figura professionale).

Va inoltre sottolineato che nel caso di specie l'accedente non è un *quisque de populo* ma è un soggetto consorziato che tra l'altro partecipa anche alla elezione degli organi consorziali, ragion per cui la sua domanda di accesso non abbisogna di alcuna particolare motivazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni il diniego di accesso adottato dal Consorzio in questione non presenta i crismi della legittimità

Roma, 3 ottobre 2013

PLENUM 3 OTTOBRE 2013

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

La Sig.ra Musumeci, riferisce di aver presentato domanda di accesso all'amministrazione resistente con riferimento alla documentazione relativa ad una presunta occupazione abusiva di porzione di territorio demaniale contestata alla scrivente ed ai suoi fratelli nonché nipoti, per la quale è stata trasmessa denuncia di reato all'autorità giudiziaria.

Fa presente, l'odierna ricorrente, che analoga vicenda scaturita a seguito di denuncia del novembre 2011, aveva già condotto il Pubblico Ministero a formulare istanza di archiviazione, accolta

dal GIP con relativo decreto del 22 marzo 2012, per insussistenza dell'elemento psicologico in capo agli indagati.

Nel mese di giugno ultimo scorso, avendone avuto notizia sulla base di altro accesso esercitato presso il Comune, l'istante è venuta a conoscenza di altra denuncia per i medesimi fatti inoltrata all'autorità giudiziaria.

Pertanto, lamentando - tra l'altro - l'omesso sopralluogo da parte degli agenti accertatori, in data 8 luglio u.s. ha presentato domanda di accesso, riscontrata negativamente dall'amministrazione sulla base della tipologia attizia richiesta - la denuncia alla Procura della Repubblica - posta in essere dagli agenti nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria.

Contro tale diniego la ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.rala Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre specificare che la richiesta di accesso fa riferimento alla denuncia inoltrata alla Procura sia pure, a dire della ricorrente, per i medesimi fatti per i quali era stata disposta in precedenza l'archiviazione da parte del GIP.

Ciò premesso, il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla natura dell'attività posta in essere dai propri agenti e che ha condotto alla formulazione della denuncia contenente la notizia di reato, siccome ricompresa nel novero delle attività di polizia giudiziaria.

In tal senso il diniego di parte resistente appare legittimo, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha in più di un'occasione chiarito che *“Non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a*

segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato Sez. VI, 29/01/2013, n. 547).

Pertanto il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 3 ottobre 2013

Ricorrente: Sindacato

contro

Amministrazione resistente: istituto scolastico.....

FATTO

Il Sindacato nazionale....., rappresentato e difeso dall'avv....., riferisce di aver presentato in data 24 maggio alle amministrazioni resistenti domande di accesso preordinate all'ostensione dei seguenti documenti inerenti le nomine dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e segnatamente: 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 2) curriculum vitae; 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali; 4) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, consulenza o di collaborazione con evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Le richieste venivano motivate in ragione della necessità di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute negli ambienti scolastici.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle istanze di accesso le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alle medesime; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 23 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente.

Tale conclusione è suffragata ulteriormente dalla recente entrata in vigore del d. lgs. n. 33/2013 che, sul fronte della trasparenza e dell'accessibilità dei documenti relativi all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha inteso allargare le maglie dell'ostensibilità dei documenti che a tali profili pertengono.

Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 3 ottobre 2013

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 2 luglio 2013 tre istanze di accesso a numerose determinazioni dirigenziali, alla delibera del Consiglio

comunale n. 18 del 2013, a sei delibere di Giunta al regolamento in materia di accesso e al nominativo del responsabile del potere sostitutivo, qualificando la propria istanza come accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33 del 2013 siccome trattasi di atti soggetti all'obbligo di pubblicazione ma, in concreto, non pubblicati dall'amministrazione resistente.

Il Comune resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto contro tale silenzio il Coviello ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Nella Regione Puglia non risulta istituito il Difensore civico regionale, provinciale o comunale.

DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

A prescindere dal fatto che si tratti di accesso civico disciplinato dal d. lgs n. 33/2013, l'amministrazione era comunque tenuta a dare risposta nel termine di trenta giorni, non avendolo fatto il ricorso può essere trattato nel merito.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Di recente il legislatore ha inteso ampliare la portata di tale diritto, configurando un accesso generalizzato con riferimento a determinate categorie di documenti. Tra esse, per quel che rileva in questa sede, si fa menzione nell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 ai documenti per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione – come quelli richiesti dal ricorrente – e tuttavia non pubblicati dall'amministrazione.

Per tale accesso, invero, non si richiede il filtro della situazione giuridica legittimante, come per la tipologia di accesso prevista dalla legge n. 241 del 1990.

Pertanto, ad eccezione del regolamento sulla disciplina del diritto di accesso che non riveste natura amministrativa, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 3 ottobre 2013

Ricorrente:.....

contro

Amministrazione resistente:.....

FATTO

Il Sig.i, nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.r.l....., rappresentato e difeso dall'Avv..... del foro di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 12 giugno 2013 istanza di accesso agli atti e documenti posti a fondamento del verbale di accertamento redatto nei confronti dell'esponente, con particolare riferimento a quelli trasmessi al Comitato regionale ed alle note cui tale documentazione era pervenuta.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi e dunque in data 5 agosto 2013, la Brunetti Costruzioni S.r.l. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 16 settembre, parte resistente ha depositato memoria difensiva eccependo la tardività del ricorso e comunque chiedendone il rigetto nel merito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.r.l..... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre affrontare l'eccezione di tardività formulata da parte resistente nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. Tale eccezione si fonda sulla circostanza, di cui l'amministrazione fornisce prova documentale, che l'odierna ricorrente aveva già in data 19 febbraio 2013 richiesto alla stessa amministrazione l'accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento ispettivo che l'avevano riguardata.

Pertanto, sostiene parte resistente, il silenzio rigetto si era già formato in data 20 marzo 2013 e i termini di decadenza per l'impugnativa del medesimo sarebbero spirati allo scadere degli ulteriori trenta giorni successivi. In quest'ottica, la richiesta del 12 giugno 2013 e il successivo silenzio oggi impugnato, non varrebbe a riaprire i termini per la proposizione del ricorso da dichiararsi dunque irricevibile.

L'eccezione è fondata.

La richiesta di accesso del 12 giugno 2013, invero, è letteralmente formulata in modo differente da quella del 19 febbraio ma nella sostanza non concerne documentazione diversa. Nel giugno u.s.

parte ricorrente ha chiesto l'accesso a tutti gli atti posti a fondamento del verbale della DTL il che, ad avviso della Commissione, equivale alla richiesta di ostensione degli atti e documenti del procedimento ispettivo di cui alla prima istanza.

Tale profilo determina l'irricevibilità del ricorso.

L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il silenzio si è formato a seguito della prima istanza di accesso datata 19 febbraio 2013 e pertanto tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

Roma, 3 ottobre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di

FATTO

Il Sig....., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di S.r.l....., riferisce di aver presentato istanza di accesso all'ordine resistente e al sig....., con il quale è in atto un articolato contenzioso in varie sedi, tra le quali un esposto al Consiglio resistente conclusosi con l'archiviazione. In particolare il De Martino ha chiesto di poter accedere ai documenti attestanti il possesso del titolo di professore a contratto presso l'Università Campus bio-medico relativi al controinteressato.

Parte resistente con nota del 5 luglio ha negato l'accesso, ritenendo la richiesta preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Il ricorso presentato alla scrivente Commissione in termini, è stato notificato al controinteressato il quale ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. In data 24 settembre l'Ordine resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e, in via preliminare, instando per la sua inammissibilità non avendo il ricorrente notificato l'atto introduttivo al controinteressato.

DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

In via preliminare risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente notificato il gravame al controinteressato. Risulta, invero, agli atti che tale comunicazione è stata tempestivamente effettuata dal ricorrente.

Nel merito, la Commissione osserva che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

La richiesta formulata, funzionale alla valutazione di azioni a tutela dei propri diritti da parte dell'odierno ricorrente, appare meritevole di accoglimento atteso che non è possibile sostenerne la valenza di istanza preordinata ad un controllo diffuso stante l'avvio del procedimento disciplinare a carico del controinteressato proprio su impulso dell'odierno esponente.

Nel caso di specie, poi, l'eccezione formulata dal controinteressato e relativa al mancato stabile possesso della documentazione domandata, non coglie nel segno in primo luogo perché non opposta dall'ordine resistente e in secondo luogo in quanto, a giudizio della scrivente, è sufficiente il mero possesso di un documento per legittimare la richiesta dell'accedente.

Né, nel caso in esame, si ritiene che possano sussistere esigenze di protezione di riservatezza del controinteressato, trattandosi di documenti contenenti dati comuni e non sensibili come sostenuto da parte resistente nella memoria difensiva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 3 ottobre 2013

PLENUM 25 OTT 2013

Oggetto: Accesso di consigliere comunale.

Il Signor....., consigliere comunale di S....., espone che le modalità di esercizio del munus presso tale Comune sono regolamentate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.9.2007.

Tale delibera sarebbe stata modificata dalla deliberazione della Giunta n. 32 del 2013, non ratificata dal Consiglio, che determinerebbe il rischio di comprimere le prerogative dei consiglieri e pregiudicare di conseguenza la cura dell'interesse pubblico connesso al mandato conferito.

Ad avviso della Commissione la tesi dell'esponente non può essere condivisa.

La citata deliberazione di Giunta, invero, non modifica affatto il regolamento approvato dal Consiglio in materia di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, comprimendone le prerogative o restringendone i confini; al contrario il suddetto provvedimento giuntale si limita a disciplinare in concreto l'esercizio del diritto di accesso al dichiarato fine di evitare, per quanto possibile, ogni intralcio al normale svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente ed al regolare funzionamento degli uffici comunali.

Tale finalità, per altro, nella scia della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, è stata sempre affermata da questa Commissione.

Va soggiunto, infine, che la delibera di Giunta in questione richiama espressamente il secondo comma dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, che individua i confini dell'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri provinciali e comunali durante l'espletamento del loro mandato.

Roma, 25 ottobre 2013

Oggetto: Richieste di accesso, continue ed abnormi, di ex amministratori comunali o ex dipendenti e collaboratori del Comune.

Il Sindaco del Comune di Solofra fa presente che nel giro di trenta giorni è pervenuta all'Ente una enorme mole di richieste di accesso ex legge n. 241 del 1990, inoltrate da ex amministratori comunali o ex dipendenti e collaboratori dell'Ente stesso.

Premesso che, a suo avviso, tali richieste sarebbero state presentate sotto forma di istanze di accesso ma con l'intento di effettuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa del Comune, l'esponente chiede al riguardo il parere di questa Commissione, allegando tutte le istanze pervenute.

Osserva al riguardo la Commissione, esaminate le istanze allegate alla richiesta di parere, che le stesse non possono essere qualificate quali domande di accesso ai sensi della legge n. 241/90 essendo esse preordinate non all'acquisizione di documentazione amministrativa in possesso dell'Amministrazione, ma piuttosto ad avere generiche informazioni o a sollecitare verifiche ovvero ad inoltrare diffida.

E' evidente, pertanto, che le fattispecie in esame si pongono al di fuori di tutta la normativa dettata per l'esercizio del diritto di accesso.

Roma, 25 ottobre 2013

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di

FATTO

La signora in data 19 aprile u.s. ha presentato richiesta di accesso al processo verbale reso esecutivo nel mese di agosto 2012 e contestuale a cartella di pagamento nonché alle relate di

notifica con annessi avvisi di ricevimento del suddetto processo verbale, tutti riferibili all'odierna esponente.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi pertanto, in data 21 maggio u.s., la Longo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Commissione ha accolto il ricorso nella seduta plenaria del 18 giugno u.s.

Successivamente l'amministrazione, con nota datata 7 agosto 2013, ha comunicato all'esponente di non aver rinvenuto i documenti richiesti nell'archivio e di impegnarsi alla loro consegna a seguito del riordino dell'archivio medesimo.

Contro tale provvedimento di differimento la Sig.ra Longo ha presentato ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.rasi osserva quanto segue.

La ricorrente si duole della circostanza per cui, ad oggi e nonostante una decisione di accoglimento della scrivente Commissione, parte resistente ha ammesso di non aver reperito i documenti e di impegnarsi alla loro ostensione all'esito di un riordino dell'archivio medesimo.

A tale riguardo si osserva che la risposta dilatoria dell'amministrazione appare censurabile. La prospettata attività di riordino dell'archivio, invero, potrebbe richiedere un tempo considerevole così privando la ricorrente degli strumenti di conoscenza funzionali alle valutazioni sulle iniziative da intraprendere a tutela dei propri diritti.

Pertanto si invita parte ricorrente, previa ulteriore approfondita ricerca, a consegnare i documenti alla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Plenum 25 ott 2013

Ricorrente: Società

contro

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante p.t. dellaS.r.l., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 5 agosto 2013 istanza di accesso all'esposto dal quale è scaturito un procedimento ispettivo avviato da parte resistente nei confronti della Società odierna ricorrente.

L'Amministrazione ha riscontrato la domanda ostensiva in data 20 agosto 2013 negando il chiesto accesso sulla scorta delle fattispecie di esclusione contemplate dal D.M. n. 757 del 4 novembre 1994, il quale all'articolo 2, lettere b) e c) sottrae all'accesso, tra gli altri documenti, quelli relativi alle richieste di intervento dell'ispettorato del lavoro.

Contro tale determinazione il ricorrente ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in data 7 settembre chiedendone l'accoglimento. In data 15 ottobre u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il provvedimento impugnato si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757 del 1994 la cui applicazione determina il diniego/differimento opposto all'odierno ricorrente.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 25 ottobre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Vigili del Fuoco di ...

FATTO

Il sig., Vigile del fuoco in servizio presso il comando resistente, riferisce di aver presentato in data 1 agosto sia in proprio che nella qualità di segretario provinciale del Sindacato autonomo dei vigili del fuoco, domanda di accesso a vari documenti attestanti lo svolgimento di lavoro straordinario del personale ivi impiegato.

La richiesta era dettata dall'interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione in merito allo svolgimento di attività degli appartenenti al corpo e relativa retribuzione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza e dunque il Sig. ha impugnato i silenzi formatosi con ricorsi del 4 e 11 settembre u.s.

DIRITTO

Sui ricorsi presentati dal Sig....., riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, la Commissione rileva preliminarmente la loro tardività.

Ed invero, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che lo stesso ricorrente aveva già inoltrato identica richiesta di accesso in data 19 giugno u.s. non ottenendo risposta dall'amministrazione destinataria, quanto al ricorso presentato in proprio. Analogamente quanto al ricorso presentato nella veste di segretario provinciale di cui alle premesse in fatto, ove lo stesso ricorrente attesta di aver presentato due precedenti istanze nel mese di febbraio e marzo 2013.

L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il termine per la proposizione del gravame proposto in proprio, è cominciato a decorrere dalla formazione del primo silenzio e dunque in data 19 luglio, a nulla rilevando sul versante della riapertura dei termini per impugnare la successiva richiesta del ricorrente del 1 agosto e di cui alle premesse in fatto, termini che pertanto sono spirati il 19 agosto 2013. Analogamente è a dirsi per la richiesta di accesso formulata nella veste di segretario provinciale del sindacato, datata 13 febbraio 2013, i cui termini di impugnativa sono spirati il successivo 15 aprile.

PQM

La Commissione dichiara irricevibili i ricorsi ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 25 ottobre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione territoriale del lavoro -

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'Hotel, rappresentato e difeso dall'Avv. del foro di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 8 agosto 2013 istanza di accesso agli atti posti a fondamento di un'ordinanza ingiunzione conseguente ad accertamento ispettivo avviato nei confronti dell'esponente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento datato 22 agosto 2013, negava il chiesto accesso sulla scorta di diverse motivazioni; in particolare riteneva la domanda ostensiva non accoglibile in quanto formulata da difensore privo di specifico mandato e non sottoscritta personalmente dalla parte. Riteneva, inoltre parte resistente, che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il D.M. n. 757 del 1997 sul differimento dell'accesso rispetto ai documenti chiesti dal..... e, infine, argomentava nel senso della prevalenza della riservatezza di terzi.

Contro tale diniego il Sig..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 settembre chiedendone l'accoglimento. In data 9 ottobre u.s. parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre affrontare l'eccezione di difetto di mandato sollevata da parte resistente.

Essa si palesa infondata atteso che l'Avv.....i risultava già difensore del con riguardo ad altre iniziative contenziose dal medesimo intraprese e comunque afferenti l'accertamento ispettivo disposto nei confronti del suo assistito. A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa di seconde cure più recente ha affermato che, se pure è vero che in termini generali l'istanza di accesso sottoscritta dal legale deve essere accompagnata da mandato conferito a quest'ultimo, tale circostanza non rileva allorché – come detto – l'esistenza del titolo d'investitura del legale sia già ampiamente noto all'amministrazione interessata (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2013, n. 4893).

Ciò premesso, e venendo all'esame del merito, il provvedimento impugnato si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757 la cui applicazione determinerebbe il differimento dell'accesso mentre, nel caso di specie, al di là del richiamo alle norme regolamentari testè citate, l'amministrazione ha opposto un diniego e non un mero differimento di cui, tra l'altro, manca l'indicazione del *dies ad quem*.

Anche il riferimento alla tutela della riservatezza evocata dall'amministrazione a sostegno del diniego oggi impugnato non coglie nel segno, atteso che essa può al più suggerire l'adozione di cautele quale l'oscuramento dei nominativi dei controinteressati, senza incidere tuttavia sull'esercizio del diritto se non nelle modalità ostensive.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 25 ottobre 2013

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

FATTO

Il maggiore a seguito di una serie di esposti e diffide inoltrate all'amministrazione resistente in ordine al collocamento in congedo assoluto, si è visto recapitare in data 3 luglio una nota di parte resistente con la quale, a seguito di parere chiesto e reso dall'avvocatura dello Stato, si allegava una sentenza del TAR Lazio del 2008.

In data 19 luglio il ricorrente ha chiesto di accedere a tale parere ed alla nota di trasmissione della richiesta di parere all'Avvocatura.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza e dunque, contro tale diniego silenzioso, in data 4 settembre il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 17 ottobre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall' sig.i la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alla richiesta della nota di trasmissione della richiesta di parere all'Avvocatura il ricorso è meritevole di accoglimento, stante l'interesse endoprocedimentale dell'odierno ricorrente.

Quanto al parere reso dall'Avvocatura dello Stato, viceversa, il ricorso non può trovare accoglimento. Ed invero, i documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-procedimento di più ampio e complesso iter amministrativo dell'ente consultante e pertanto teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono derogatoriamente sottratti all'accesso previsto dalla l. 7.8.1990 n. 241 in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato; trattasi quindi di atti rientranti nel segreto professionale dei difensori legali, per espressa riconoscimento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1101, T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 22 settembre 1995, n. 947, in tema di diritto di accesso; cfr. anche artt. 616 ss. e 622 c.p., 200 c.p.p.), supportato da esplicita previsione normativa in senso conforme (art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo accoglie e in parte lo respinge.

Roma, 25 ottobre 2013

PLENUM 18 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: Accesso a richieste di autorizzazioni urbanistiche

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma ha rappresentato di aver ricevuto da un Comitato di quartiere istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. 195/05, alla richiesta autorizzativa del progetto esecutivo per la realizzazione di un campo da golf e di una ristrutturazione edilizia in un'area sottoposta a tutela paesaggistica, istanza motivata dall'esistenza di un contenzioso, pendente innanzi al Tar Lazio, e in cui il Comitato è parte processuale, che ha per oggetto la richiesta di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Lazio per la realizzazione di tale campo da golf. La controinteressata si è opposta all'accesso a tali documenti, fra l'altro obiettando di voler rinunciare al procedimento e di aver chiesto il ritiro della documentazione, che non rivestirebbe più, pertanto, la natura di documento amministrativo, e che, in quanto opera d'ingegno, sarebbe comunque protetta da privativa ex lege 633/41. Per tanto sopra scritto la Soprintendenza ha chiesto a questa Commissione di esprimere il proprio parere sull'ammissibilità o meno dell'ostensione dei documenti, che risultano attualmente in possesso dell'Amministrazione.

Non pare a questa Commissione dubbia la legittimazione passiva all'accesso degli atti in esame, stante il disposto dell'art. 22 c. 1 lett. d) l. 241/90 "Si intende (...) per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;" e dell'art. 2 c. 2 d.P.R. 184/06 "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione". Talché, *sub specie iuris*, scolora la rilevanza dell'intervenuta rinuncia al procedimento nelle more eventualmente operata dalla ricorrente, qualora, come nella fattispecie, tali documenti, anche non più relativi a un procedimento in corso, siano nella disponibilità dell'amministrazione, e consustanzialmente concernenti un'attività dell'amministrazione, quella della tutela costituzionalmente protetta del paesaggio, di pacifico pubblico interesse.

Per quanto alla legittimazione attiva dell'istante, essa viene rappresentata come motivata da duplice interesse: quello alla tutela dei propri interessi in giudizio, e quello alla pubblica conoscenza di documenti riguardanti materia ambientale. In disparte quest'ultimo aspetto, risulta a questa Commissione dirimente, nel valutare il diritto dell'istante a ottenere l'ostensione, pur la sola disamina della questione sul presupposto

della legge 241/90. Tale legge, difatti, stabilisce all'art. 24 c. 7 che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", solo ponendo la cautela dell'indispensabilità in caso di dati sensibili, giuridici, sanitari o sessuali, odiernamente assenti. Orbene, stante l'oggetto del giudizio amministrativo in cui l'accedente è parte processuale, pare innegabile la connessione dei documenti domandati alle necessità della costruzione di un'adeguata strategia processuale, per la quale è d'interesse sia la ricognizione dello stato di fatto che la ricostruzione cronologica delle modificazioni dei progetti a cui l'istante si oppone. A tutela dell'opera d'ingegno del controinteressato rimane, del resto, il fatto che il consentimento dell'accesso non sgrava l'accedente dalla responsabilità per l'eventuale utilizzo illegittimo degli atti ottenuti, quale ad esempio un indebito sfruttamento economico dei progetti architettonici. (Parere reso il 18 novembre 2013)

PLENUM 18 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: Illegittimità della richiesta di copia del documento di identità per accesso richiesto per via telematica

Un iscritto al corso di laurea magistrale in “ Scienze dell'Economia” presso l'Unicusano - Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica -, espone di aver sostenuto l'esame di Scienza delle Finanze – corso avanzato presso la sede di Trieste – e , ritenendo incongrua la valutazione di 28/30, ha chiesto tramite posta elettronica certificata con firma digitale di visionare il proprio elaborato scritto, i criteri di valutazione dell'elaborato, il verbale di esame ed il verbale di correzione dell'elaborato, lo svolgimento dell'elaborato (soluzione di tutti i quesiti proposti, i titoli accademici e scientifici) in base ai quali è stato conferito l'insegnamento del suddetto corso al dott. Alessio Fanucci.

Avendo l'Università risposto tramite PEC (posta elettronica certificata) informando che il procedimento di accesso era stato sospeso non essendo stata allegata alla domanda copia di un documento d'identità, l'esponente chiede se sia legittima tale richiesta dell'Amministrazione e se sia altresì legittima la richiesta di € 9,00 per spese di spedizione qualora la copia della documentazione oggetto di accesso possa essere inviata tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) con scansione di detti documenti.

Ad avviso della Commissione l'operato dell'Amministrazione non può essere condiviso.

L'art. 65 del D. lgs 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) al primo comma, con formulazione chiara e precisa, dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se, tra l'altro, sottoscritte mediante la firma digitale, la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

Con formulazione altrettanto chiara e precisa il secondo comma del suddetto articolo dispone che le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le

modalità previste dal primo comma sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

E' evidente, pertanto, che la disciplina dettata dalla richiamata normativa trova il proprio presupposto nel fatto che il procedimento previsto per ottenere la firma digitale certificata da sicurezza assoluta sull'identità del titolare della firma digitale, con la conseguenza che, come nel caso di specie, la domanda di accesso tramite pec non necessita affatto di essere corredata da fotocopia di documento d'identità dell'accedente.

Per quanto concerne, infine, il secondo quesito va sottolineato che alla domanda di accesso tramite pec non si applica l'imposta di bollo né altri oneri per la scansione dei documenti da trasmettere telematicamente, mentre la domanda di rilascio di copie conformi nel normale formato cartaceo continua ad essere assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo ed ai costi di riproduzione dei documenti. In tal senso si sono determinate alcune Amministrazioni come, ad es. il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/ 7138/11/101/138 del 2 settembre 2011. (Parere reso nella seduta del 18 novembre 2013)

Plenum 2 dicembre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione Territoriale del lavoro di

FATTO

I signori....., quali comproprietari di un immobile e committenti dei lavori di riqualificazione di tale immobile affidati alla ditta individuale, in data 11 ottobre 2013 rivolgevano alla Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia di un'istanza di accesso alla documentazione relativa all'ispezione effettuata dall'Amministrazione nel maggio 2012 presso il cantiere allestito dalla predetta ditta individuale per la realizzazione dei lavori in questione.

A sostegno della loro istanza gli accedenti deducevano la pendenza presso il Tribunale civile di Benevento di un giudizio tra gli stessi e la stessa ditta individuale Tresca Lucio riguardante i lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà degli odierni ricorrenti.

In data 15.10.2013, l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso.

Gli accedenti, in data 8.11.2013 adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

L'Amministrazione, a sostegno della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione, ha invocato il disposto dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d) del D.M. n.757/1994, in forza del quale sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni a carico di lavoratori o di terzi, nonché i documenti contenenti notizie riguardanti aziende quando dalla loro divulgazione possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza.

Nel caso di specie, però, non appare concretamente ipotizzabile che dall'accesso ai documenti richiesti possano derivare azioni discriminatorie ovvero indebite pressioni a carico di lavoratori o di terzi ovvero possa determinarsi un effettivo pregiudizio ovvero un'indebita concorrenza, posto che l'accesso in questione, in quanto preordinato alla difesa in giudizio delle ragioni dei ricorrenti, non appare concretamente idoneo ad arrecare siffatti pregiudizi.

L'ostensione dei documenti in questione è imposta dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che, per l'appunto, garantisce l'accessibilità ai documenti la cui acquisizione sia necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio dell'accidente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 2 Dicembre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – .

FATTO

Il Sig....., avendo preso parte alle prove scritte del concorso per il reclutamento di ottanta commissari della polizia di Stato indetto con D.M. del 30 gennaio 2013 non superandole, riferisce di aver presentato in data 23 ottobre u.s. richiesta di accesso alla seguente documentazione concorsuale: 1) copia del verbale della Commissione contenente i criteri per la valutazione delle prove; 2) copia dei propri elaborati; 3) copia di 7 elaborati in forma anonima di candidati che hanno superato le prove scritte; 4) copia dei verbali di correzione dei propri elaborati e di quelli di cui al precedente punto; 5) copia dei verbali della Commissione esaminatrice di inizio e fine lavori di correzione.

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, facendo presente di non essere al momento in possesso della documentazione richiesta e, pertanto, che avrebbe soddisfatto integralmente la richiesta non appena in possesso della relativa documentazione.

Contro tale nota l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. Ammendola la Commissione osserva quanto segue.

La circostanza opposta dall'amministrazione e consistente nel non essere in possesso della documentazione domandata dal ricorrente – posto che non vi è discussione sulla titolarità di interesse qualificato all'accesso in capo a quest'ultimo – non tiene conto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. Pertanto, la richiesta di accesso andava e va, senza indugio, inoltrata alla Commissione esaminatrice che, secondo la prospettazione di cui al provvedimento impugnato, è l'amministrazione in possesso della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a inoltrare la richiesta di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 2 dicembre 2013

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Affari Esteri

FATTO

Il sig.riferisce di aver presentato richiesta di accesso agli atti della procedura concorsuale, alla quale aveva preso parte pur ritirandosi in corso di suo svolgimento, per il reclutamento di un segretario di legazione. In particolare ha chiesto di accedere alle prove svolte ed a quelle dei candidati che le hanno superate per il dichiarato fine di verificare gli errori commessi.

Parte resistente ha riscontrato la domanda rilevando che le prove dell'odierno ricorrente, ritirati dalla procedura concorsuale, sono confluite tra quelle anonime e non oggetto di correzione dei candidati ritirati e che per le altre, non si ravvisava un interesse diretto concreto e attuale del richiedente.

Contro tale diniego ilha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva nella quale fa presente di aver formulato richiesta di parere in data 23 novembre u.s. alla scrivente Commissione e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Al riguardo giova evidenziare che il ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti di un concorso rispetto al quale lo stesso ricorrente si è determinato nel senso del ritiro.

Tale circostanza fa venire meno l'interesse endoprocedimentale altrimenti legittimante l'accesso. Nemmeno sul versante esoprocedimentale la richiesta di accesso appare fondata, atteso che il dichiarato intento di verificare la sussistenza di errori nelle prove svolte dal richiedente non può avere seguito, considerato che le prove del non sono state valutate e, per ciò solo, non è possibile procedere ad alcuna comparazione con quelle dei candidati che hanno superato le prove scritte concorsuali.

Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 2 dicembre 2013

Ricorrente:contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 15 ottobre u.s. all'amministrazione resistente al fine di estrarre copia della seguente documentazione: 1) documenti in possesso della Questura concernenti le istruzioni richieste dal Commissariato di P.S. di Fermo; 2) ogni documento concernente l'acquisizione preventiva della pistola detenuta dal ricorrente; 3) documenti finalizzati al ritiro del porto d'armi; 4) alla documentazione afferente lo stato di salute dell'accedente in possesso della Questura; 5) ai documenti giustificativi della richiesta indirizzata all'Ospedale di Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.

La richiesta nasceva dal ritiro del porto d'armi disposto nei confronti del Mignucci.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, in data 18 novembre il Mignucci ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

I documenti richiesti dal ricorrente rientrano tra quelli sottratti all'accesso ai sensi del D.M. n. 415/1994; ed invero, l'art. 2, comma 1, lettera b), esclude dall'accesso le *“relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”*.

Pertanto, non avendo la scrivente Commissione il potere di disapplicare disposizioni regolamentari, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il sig.riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 23 agosto u.s. domanda di accesso agli atti assunzionali posti in essere da una ASL e disposti a seguito di verbale ispettivo rispetto al quale il Simeone aveva in precedenza avuto accesso a seguito di decisione del competente difensore civico.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 30 settembre comunicata il successivo 7 novembre, ritenendo l'istante privo di interesse e invitando il medesimo a inoltrare la richiesta alla ASL a suo dire competente all'adozione degli atti sopra menzionati.

Contro tale comunicazione il Simeone ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

In data 22 novembre l'amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Pur non essendovi sulla legittimazione del ricorrente, peraltro già accertata con riferimento alla medesima vicenda da parte del Difensore civico territorialmente competente, alla richiesta ostensione, trattandosi di documentazione direttamente riferibile al richiedente, la Commissione

osserva che l'amministrazione ha nella memoria difensiva opposto il D.M. 757/1994 che esclude dall'accesso i documenti oggetto dell'istanza. Pertanto, pur nutrendo dubbi sulla legittimità di tale disposizione, la Commissione non avendo il potere di disapplicare norme regolamentari non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 19 DICEMBRE 2013

OGGETTO: Costi dell'accesso esercitato in via telematica

Il partecipante ad una procedura concorsuale indetta dalla Scuola nazionale d'amministrazione ha chiesto di visionare telematicamente i propri temi, e chiede se sia corretta la richiesta dell'amministrazione di subordinare l'accesso al pagamento di 3,25 €, a fronte di una richiesta non di copia cartacea ma di solo invio telematico. In merito questa Commissione osserva quanto segue. Sebbene il tenore letterale dell'art. 25 c. 1 della legge 241/90 ("L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.") possa far sorgere, prima facie, qualche perplessità sulla correttezza della richiesta di una somma di denaro per consentire l'accesso in via telematica, occorre rilevare due aspetti.

Il primo è che anche qualora la richiesta di invio telematico sia presentata come domanda di visione, essa, per motivi intrinsecamente legati al mezzo tecnologico usato, nella sostanza si risolve non nel semplice esame degli atti, quanto piuttosto nella necessaria fornitura di una copia informatica del documento, ottenuta tramite la ricerca dell'atto e la successiva scansione, e come tale andrebbe pertanto considerata ai fini della valutazione dei costi.

Il secondo è che la giurisprudenza amministrativa ha in più di un'occasione affermato che l'espressione "costi di riproduzione" non sia da intendere stricto sensu come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti, ma anche (cfr. tra le altre Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) alle particolari spese sostenute per la ricerca degli atti e ai costi di fotoriproduzione/scansionamento. Già questa Commissione, inoltre, con la propria Direttiva del 19 marzo 1993 n. 27720/928/46, ha stabilito che "Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati

particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.“

Pertanto a parere di questa Commissione è giustificata la richiesta di pagamento dei costi di riproduzione sporta dall'Amministrazione qualora effettivamente essa abbia dovuto provvedere, a seguito della richiesta ostensiva, all'espreso scansionamento dell'atto richiesto, mentre tale pretesa apparirebbe indebita qualora la copia elettronica dell'atto fosse già stata in possesso dell'amministrazione, ed essa si fosse quindi solo limitata ad inviarla al richiedente, in quanto in tal caso la mera trasmissione via e-mail del documento informatico non avrebbe determinato costi. La misura di tali importi deve inoltre costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione, ed essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Nel caso odierno la tenuità della somma richiesta appare proporzionata al rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione informatica di quanto chiesto, qualora effettivamente essa sia avvenuta a motivo del soddisfacimento della richiesta dell'istante, e non potrebbe considerarsi in tal caso una limitazione indiretta dell'esercizio del diritto di accesso.(Parere reso nella seduta del 19 dicembre 2013)

Ricorrente

Resistente.....

FATTO

Il Sig. ... dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, al fine di potere esercitare il diritto di difesa ha chiesto, il 2 maggio, di potere accedere a numerosi documenti del relativo procedimento. Il Comando resistente ha, dapprima, parzialmente accolto l'accesso negandolo solo all'informativa di reato n. 75/3 ed ai relativi allegati, successivamente ha consentito la sola visione anche di tale documento. Il provvedimento di diniego del 18 maggio, conosciuto dal ricorrente il 24 maggio, era motivato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 1048 e seguenti del d.P.R. n. 90 del 2010, atteso che l'informativa era stata inviata alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare dei Roma.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto del 18 maggio il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Dopo avere preso visione del documento in questione ha chiesto di poterne avere anche copia.

L'amministrazione resistente, dopo avere narrato la presente vicenda, ha precisato che il procedimento disciplinare è stato definito il 24 giugno e che, poiché l'informativa di reato ha originato un procedimento penale, ancora in corso di svolgimento, il ricorrente avrebbe dovuto presentare l'istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 22, comma 1, lett. a) prevede la visione e l'estrazione di copia quali modalità congiunte ed ordinarie di esercizio del diritto di accesso senza deroghe o

eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico (tra gli altri vedi T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007 , n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767).

Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca modalità satisfattiva dell'esercizio del diritto di accesso

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

19 dic 2013

Ricorrente

Amm. resistente.....

FATTO

Il ricorrente, avendo partecipato al concorso interno per la copertura di un posto di Vicepresidente di sezione delle Commissioni Tributarie provinciali di Ragusa, Catania e Siracusa, all'esito del quale era risultato in posizione non utile nelle relative graduatorie, in data 2.11.2013 rivolgeva al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un'istanza di accesso alla delibera di attribuzione del proprio punteggio ed agli atti presupposti, collegati e conseguenti. L'Amministrazione, con nota del 4.11.2013, rilevata la genericità dell'istanza di accesso, comunicava all'accedente la possibilità di esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta, previa presentazione di una dettagliata richiesta. Il signor... in data 4.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in data 10.12.2013, adottava una delibera nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato con riferimento all'istanza di accesso in questione, disponendo che tale delibera fosse comunicata alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso in questione, nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente, è tale da consentire all'Amministrazione di individuare agevolmente i documenti richiesti dallo stesso: ciò determina la legittimità di tale istanza, avente ad oggetto documenti che, benché non individualmente determinati, sono obiettivamente determinabili. A nulla rileva la considerazione, svolta dall'Amministrazione, secondo la quale non esiste un provvedimento di attribuzione del punteggio che riguardi ogni singolo candidato, nonché il rilievo che gli atti relativi alla procedura concorsuale cui aveva partecipato il ricorrente sono pubblicati sul sito

Internet dell'Amministrazione, le circostanze in questione non essendo preclusive della legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 19 dicembre 2013